



Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Jonian Department - Mediterranean Economic and Legal Systems: Society, Environment, Cultures



ANNALI 2015 – ANNO III

(ESTRATTO)

GIULIO MASTRANGELO

La controversa competenza del gastaldo nella Longobardia meridionale

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

COORDINATORE DELLA COLLANA

Francesco Mastroberti

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

Bruno Notarnicola, Domenico Garofalo, Riccardo Pagano, Giuseppe Labanca, Francesco Mastroberti,
Nicola Triggiani, Aurelio Arnese, Giuseppe Sanseverino, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Domenico Garofalo, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Antonio Felice Uricchio, Annamaria Bonomo,
Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo, Giuseppe
Labanca, Antonio Leandro, Tommaso Losacco, Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco
Mastroberti, Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi, Ferdinando
Parente, Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Sebastiano Tafaro,
Nicola Triggiani, Umberto Violante

COMITATO REDAZIONALE

Stefano Vinci (coordinatore), Cosima Ilaria Buonocore, Maria Casola, Patrizia Montefusco, Maria
Rosaria Piccinni, Angelica Riccardi, Giuseppe Sanseverino, Adriana Schiedi

Redazione:

Prof. Francesco Mastroberti
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco, Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: francesco.mastroberti@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://www.annalidipartimentojonico.org>

Giulio Mastrangelo

LA CONTROVERSA COMPETENZA DEL GASTALDO
NELLA LONGOBARDIA MERIDIONALE*

ABSTRACT	
<p>Questo studio illustra le varie tesi della storiografia sui gastaldati, le circoscrizioni amministrative governate da un ufficiale ("Gastaldo") con pieni poteri in materia civile, militare e giudiziaria, nella regione del Longobardia meridionale.</p> <p>In particolare viene ricostruito l'ambito delle complesse attribuzioni istituzionali dell'ufficio di Gastaldo e dei meccanismi della amministrazione del potere giudiziario nell'ordinamento giuridico longobardo ed ai poteri e ai doveri attribuiti ai giudici attraverso l'analisi delle norme dell'Editto di Rotari e delle leggi dei successivi re longobardi e di quelle di Arechi II e Adelchi, principi di Benevento.</p>	<p>This paper aims at highlighting the different positions of historians on the "Gastaldati", the administrative constituencies ruled by an officer ("Gastaldo") with full powers over civil, military and judicial matters, in the region of Southern Longobardy. It is aimed at giving evidence of the complex responsibilities attributed to the Gastaldo officers, of the mechanics in the administration of the judicial power in the Longobard legal system, and of the duties and powers attributed to judges, through the analysis and the review of the Edict of Rotari and of the laws enacted by the subsequent Longobard Kings, as well as by Arechi II and Adelchi, Princes of Benevento.</p>
Gastaldo – Editto – Rotari	Gastaldo – Edict – Rotari

SOMMARIO: 1. Il Ducato di Benevento: organizzazione istituzionale. 2. Tesi a confronto sulle competenze del gastaldo. 3. Competenze e attribuzioni normative del gastaldo.

1. Giova premettere che la realtà ordinamentale nell'alto Medioevo è complessa e lontana dallo Stato di diritto moderno. All'apparato robusto, capillare e articolato come quello romano, non se ne sostituì - secondo Grossi¹ - uno di pari dignità e intensità. Con l'inserimento nella civiltà mediterranea di popoli nordici, quali i Longobardi, si viene a creare una situazione di incompiutezza del potere politico con un diritto che non trova più la sua fonte in una legge scritta ma nasce dal basso. È quella che Grossi definisce una società senza Stato, senza separazione dei poteri, dove il re somma anche le funzioni di *iudex*, dove fiorisce il pluralismo giuridico, dove

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

¹ P. GROSSI, *L'Europa del Diritto*, Bari, Laterza, 2008, p. 1.

tra le fonti del diritto primeggia la consuetudine, dove, infine, altri aspetti legati a circostanze di luoghi, tempi e situazioni contingenti influenzano l'applicazione del diritto.

In questa sede faremo il punto sulle competenze e le funzioni esercitate dal gastaldo, su cui le opinioni degli storici sono discordi.

Le funzioni di governo nel ducato di Benevento venivano esercitate dal Duca, sia direttamente (assistito dalla curia che sedeva a Benevento *in Palatio*), sia per il tramite dei gastaldi, messi a capo dei gastaldati, istituiti man mano che procedeva la conquista delle regioni meridionali. Sul gastaldato, quale «struttura portante del ducato»² dal punto di vista amministrativo, non si registrano disparità di opinioni.

Si dibatte, invece, se, oltre quelle amministrative, i gastaldi esercitassero altre funzioni istituzionali, tra cui quelle giurisdizionali. Secondo una prima teorica, la loro potestà sarebbe limitata alla sola gestione del fisco ducale in quanto nel ducato beneventano le terre fiscali erano costituite dagli *Actus* o *Actiones*, amministrati dagli *Actores*³; seguendo questa teoria si sostiene che dagli atti emergono *actus*, *iudiciaria* e *subactio* che sembrano riferirsi alla «ripartizione del fisco ducale, rimanendo del tutto in ombra le prerogative militari e giudiziali degli ufficiali e, più in generale, i modi del governo territoriale»⁴. Il Lorè cita a sostegno della sua tesi l'autorità di Jean-Marie Martin sostenendo che «la terminologia dei diplomi ha più a che fare con la gestione fondiaria che con il governo del territorio». Senonché l'Autore citato è tra i più convinti assertori della tesi opposta. Osserva, infatti, che già «nella seconda metà del IX secolo emergono nel palazzo gastaldi specialisti della giustizia» e che «gli atti salernitani attestano che i gastaldi, e anche gli sculdahis, esercitano funzioni propriamente giudiziarie»⁵.

Una diversa corrente di pensiero, pur ammettendo che «il fondamento del potere dei gastaldi sia l'attività amministrativa delle *curtes regiae*»⁶, sostiene che accanto al duca coesisteva il gastaldo regio e che ad Arezzo e a Siena i gastaldi esercitavano funzioni di giudici, oltre quelle di amministratori cittadini, sicché andava postulata l'esistenza di una categoria particolare di tali ufficiali che esercitavano veri e propri poteri ducali, chiamati *gastaldi civitatis*; ma si avverte che esisteva una terza categoria di gastaldi, quelli dei ducati di Spoleto e di Benevento, ove «il *gastaldus civitatis* è un funzionario in subordine del duca, con competenza territoriale ben determinata» diversa da quella di tutto il resto del regno longobardo in quanto «i duchi di Spoleto e di Benevento si atteggiano un poco a sovrani e considerano il loro

² C.D. FONSECA, *Longobardia minore e Longobardi nell'Italia meridionale*, in *Magistra Barbaritas – I Barbari in Italia*, Milano, Scheiwiller, 1984, p. 145.

³ *Ibidem*.

⁴ V. LORÈ, *I gastaldi nella Puglia longobarda* in *Bizantini, Longobardi e Arabi in Puglia nell'alto medioevo*, Spoleto 2012, CISAM, p.251.

⁵ J.-M. MARTIN, *La Longobardia meridionale*, in S. GASPARRI (a cura di), *Il Regno dei Longobardi in Italia. Archeologia, società e istituzioni*, Spoleto 2004, CISAM, p. 344 s

⁶ C.G. MOR, voce *Gastaldo*, in *Nov. Dig. It.*, vol. VII, p. 763.

ducato alla stessa stregua del Regno sicché i gastaldati in cui sono divisi e il territorio spoletino e quello beneventano, vanno ragguagliati ai ducati del regno (...) cioè sono centri di *Judiciaria*»⁷. La dottrina successiva è riportabile, seppure con alcune sfumature, a quest'ultima opinione. Secondo Delogu, i gastaldi sono ufficiali nominati dai duchi di Benevento, col compito di provvedere a tutte le attività di governo e di difesa, anche a quelle giudiziarie; pur se, con riferimento a queste ultime, «i pochi giudicati dell'VIII e della prima metà del IX secolo (...) mostrano il duca, e poi il principe, condurre da solo tutto il procedimento»⁸. Ma verso la fine del secolo IX – aggiunge –, «il principe si spogliò della funzione giudicante già assunta e investì del dibattimento e del giudizio un diverso titolare, qualificato dal doppio titolo di gastaldo e giudice»⁹ e, infine, nel X secolo «in tutto il meridione longobardo i giudizi sono tenuti da 'giudici' senz'altro titolo (...) senza assessori, con la sola presenza, non essenziale, di astanti in funzione di testimoni»¹⁰. Tuttavia, lo stesso Autore è costretto ad ammettere l'esistenza (accanto a quelli tenuti da gastaldi – giudici o soltanto da giudici) anche di giudizi tenuti da gastaldi col solo loro titolo, citando i giudicati di Nocera presso Salerno e quelli di Benevento. A questi va aggiunto il giudicato di Massafra, ove un gastaldo (con questo solo titolo) nel 970 dirige il dibattimento, emana la sentenza di prova e, dopo la decisione, detta la redazione della *notitia iudicati*¹¹. Peraltro, negli atti del principato di Salerno, sono attestati nell'esercizio di funzioni propriamente giudiziarie non solo i gastaldi, ma anche gli *sculdahis*, con la presenza di astanti in funzione di testimoni¹². Secondo Amati, i gastaldi sono da definire ufficiali nominati dai duchi di Benevento, col compito di provvedere a tutte le attività di governo e di difesa¹³. Secondo Princi Braccini costoro svolgevano, oltre le attività di amministrazione del patrimonio ducale e di difesa nel territorio di

⁷ C.G. MOR, *I gastaldi con potere ducale nell'ordinamento pubblico longobardo*, in *Atti del 1° Congresso internazionale di studi longobardi*, Spoleto, Cisam, 1951, pp. 412-414.

⁸ P. DELOGU, *La Giustizia nell'Italia meridionale longobarda*, in *La Giustizia nell'alto Medioevo (secoli IX-XI)*, tomo I, Spoleto, CISAM, 1997, p. 263.

⁹ Ivi, p. 264. Secondo l'A. nel C.D.C. figurano 10 notizie di giudicato per il periodo 858-928; in esse 3 risultano tenuti da gastaldi-giudici; 2 da gastaldi senza titolo di giudici; i restanti 5 da *iudices*, in tre casi qualificati come ecclesiastici (ivi nota 8).

¹⁰ Ivi, p. 265. In nota 9 riporta: L'evoluzione è evidente soprattutto nei documenti del C.D.C., che costituiscono una serie sufficientemente consistente e continua. Tra il 936 e il 992, il giudice unico compare nei docc. I, nr. 161, 180, 198, 209; II, nr. 230, 253, 259, 274, 284, 288, 302, 338, 339, 350, 373, 377, 395, 415, 424, 426, 439, 444, 447, 449;.

¹¹ G. MASTRANGELO, *Un giudicato longobardo del 970 in Terra d'Otranto*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto», a. IV, Bari, Cacucci, 2011, pp. 299-321. Nel giudicato di Massafra, il titolare dell'azione giudiziaria pur essendo un greco, tale Trifilio, non si definisce nè *krites* nè *iudex* ma «gastaldo»; egli dirige il dibattimento e fa redigere il giudicato «*pro securitatem*» della parte vittoriosa. I «*nobiliores homines*» che lo assistono sono latini e tra essi figura Lupone «*gastaldeo*», cioè gastaldo: il che lascia presumere che, prima dell'anno 967, proprio costui amministrasse la giustizia nel Castello di Massafra in qualità di gastaldo.

¹² J. M. MARTIN, *La Longobardia meridionale*, cit., p. 345.

¹³ A. AMATI, *Un'eredità longobarda in terra di Bari: il diritto consuetudinario*, in L. SINISI (a cura di), *Presenze longobarde in Italia, Il caso della Puglia*, Rimini, Longo editore, 2007, p. 130.

competenza, altresì «compiti locali di reclutatore e guida militare (in aiuto del re nel caso di una guerra), di polizia e, per quel che ci interessa, di giurisdizione (principalmente criminale)»¹⁴.

2. La tesi che vuole la competenza del 'gastaldo' limitata all'amministrazione del patrimonio e del fisco ducale non convince; essa si basa, in gran parte, sullo spoglio delle fonti documentarie pervenuteci, ma proprio la scarsità di queste ultime fonti non consente – a parere dello scrivente – di delineare la reale sfera di competenza del gastaldo, escludendone ogni altra.

In campo giurisdizionale per l'VIII secolo abbiamo in tutto nove giudicati (cinque in originale e quattro facenti parte di documenti perduti) e riguardano liti tra chiese e monasteri e altri soggetti per il possesso di casali e di terre. A essi sono da aggiungere ventidue notizie di giudizi, indicate come «*iudicia*»¹⁵, che sono contenute nella magna charta del novembre 774 a favore del monastero di S. Sofia di Benevento.

Come è noto, il processo longobardo era eminentemente basato sul principio della oralità e mancava nella organizzazione istituzionale un organo burocratico assimilabile a una moderna “cancelleria”, deputato a redigere e a conservare le decisioni che definivano il processo. Le carte che ci sono pervenute, denominate *notitia iudicati*, *iudicatum definitionis*, *breve memoratorio*, sono documenti massivi che compendiano in un'unica, indivisibile pagina un intero procedimento (talvolta anche non continuativo cronologicamente) (...) fino al documento di sentenza, la *notitia iudicati* appunto, redatto da un notaio al di fuori di qualunque bureau, ed è convalidato dalle sottoscrizioni dei giudici¹⁶. Se si sono salvati soltanto così pochi giudicati, ciò è dovuto all'interesse precipuo di chiese e monasteri a conservare gelosamente gli atti di concessione a loro favore di terre e casali in uno ai documenti giudiziari che riconoscevano il loro diritti su tali beni¹⁷.

Ovviamente, nessuno si è spinto a dire che questi documenti siano rappresentativi di tutti quelli emanati nella Langobardia meridionale.

Se nelle fonti di VIII sec., il giudizio è condotto in prima persona dal duca e si svolge in Benevento *in Palatio*, ciò non significa che tutti i giudizi, anche quelli promossi nei gastaldati più periferici, fossero presieduti e decisi dal duca a Benevento. La curia non aveva i mezzi e la struttura per farlo e non sarebbe stata in grado di gestire efficacemente l'intero contenzioso del ducato.

¹⁴ G. PRINCI BRACCINI, *Termini germanici per il diritto e la giustizia: sulle tracce dei significati autentici attraverso etimologie vecchie e nuove*, in *La giustizia nell'alto Medioevo (secoli V-VIII)*, Spoleto, CISAM, 1995, tomo II, p. 1086.

¹⁵ ZIELINSKI, *op. cit.*, p. 170.

¹⁶ G. NICOLAJ, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomazia*, in *La diplomazia dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XII-XV)*, Roma, Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione generale per gli Archivi, 2004, p. 5.

¹⁷ ZIELINSKI, *op. cit.*, p. 14-22

È da ritenere pertanto che l'attività giurisdizionale venisse esercitata dai gastaldi, messi a capo dei vari gastaldati, anche senza una delega *ad hoc* da parte del duca, in quanto il potere giudiziale discendeva direttamente dalle norme dell'Editto e dalle *cawarfidae* tramandate oralmente¹⁸. Infatti, non va dimenticato che lo *jus scriptum* aveva raccolto e pubblicato solo in parte il complesso delle *cawarfidae* sicchè nell'ordinamento giuridico trovavano applicazione sia l'uno che le altre e che «le forme stesse di risoluzione dei conflitti seguivano percorsi diversificati – arbitrari, consuetudinari, extragiudiziali – senza necessariamente aderire in modo meccanico ed esclusivo alle disposizioni edittali»¹⁹.

Tuttavia, per ricostruire il quadro di competenze dei gastaldi, non è possibile prescindere dall'esame della legge scritta onde rinvenire in essa le prerogative, i poteri e i doveri ad essi attribuiti, conoscere in dettaglio le loro specifiche attribuzioni giudiziali al fine di capire come funzionasse la giustizia nell'alto Medioevo nel ducato (poi principato) di Benevento. L'esame della produzione documentaria, redatta a conclusione dei procedimenti giudiziari, nei rari casi in cui la parte vittoriosa ne aveva chiesto la redazione, è un validissimo strumento, una volta esaurita la disamina delle attribuzioni normative del gastaldo, onde verificare se e in quale misura lo *jus scriptum* trovasse applicazione nella pratica.

3. Nell'ulteriore svolgimento di questo scritto si illustreranno le funzioni che le norme attribuiscono ai gastaldi. In Rotari, in Liutprando, in Ratchis e in Astolfo il gastaldo è menzionato in gruppi di norme ove è investito di varie incombenze, da quelle attinenti ai *iudicia* a quelle che oggi chiameremmo di volontaria giurisdizione, oltre quelle meramente amministrative e di gestione del patrimonio regio. Funzioni propriamente giudiziali si rinvencono in un primo gruppo. A norma di Roth. cap. 15, in caso di violazione di un sepolcro, quando manchino gli eredi, il gastaldo ha l'obbligo di agire per perseguire i colpevoli. A norma di Roth. cap. 23, in caso di maltrattamento di un esercitale da parte del duca, il gastaldo deve indagare per accertare la verità e fargli ottenere giustizia. Reciprocamente, a norma di Roth. cap. 24, il duca deve aiutare a ottenere giustizia un esercitale che sia stato maltrattato

¹⁸ C. AZZARA, «... *quod cawarfida antiqua usque nunc sic fuisset*». *Consuetudine e codificazione nell'Italia Longobarda*, in S. GASPARRI (a cura di), *Alto medioevo mediterraneo*, Firenze, Firenze university press, 2005, p. 252. Secondo l'A., occorre avere ben fermo che «il sistema giuridico longobardo era un modello complesso, di cui il codice costituiva solo una parte, accanto a una vitalissima tradizione di consuetudini». Nel capitolo 386, Rotari prevede espressamente la possibilità per i re longobardi e i loro successori di aggiungere in futuro altre leggi. Le integrazioni all'Editto dei successori di Rotari non si configuravano quali innovazioni o modifiche rispetto alla normativa precedente; piuttosto, esse si proponevano quali aggiunte di leggi che venivano percepite come già esistenti nel patrimonio tradizionale della stirpe e che erano di volta in volta “ricordate” dal re e dall'assemblea dei liberi e messe per iscritto. Per la cultura longobarda, infatti, il diritto affondava le proprie radici nella tradizione e nella memoria collettiva della stirpe e solo in queste trovava fondamento e legittimità (ivi, p. 255).

¹⁹ *Ibidem*.

senza ragione da un gastaldo. È dubbio se queste ultime due norme trovassero applicazione nel ducato di Benevento. Emanata nel regno del Nord, ove i gastaldi erano di nomina regia, a Benevento essi venivano nominati ed erano subordinati al duca ed è impossibile che potessero agire nei confronti del duca.

Roth. cap. 189: in caso di fornicazione, ove i parenti rifiutino o trascurino di prendere vendetta sulla donna colpevole, il gastaldo (o lo sculdascio) è autorizzato a consegnarla nelle mani del re e a giudicarla, come al re piacerà. A norma di Roth. cap. 221, in mancanza di azione di parte (ove i parenti di una donna che si è unita con un servo tardino a ucciderla o a venderla come schiava fuori dal regno), il gastaldo ha l'obbligo di agire per catturare la colpevole e tradurla alla corte del re, ponendola nel suo gineceo. In Liutprando, (Liutp. cap. 78) al giudice (o all'attore) è attribuito il potere di agire nei confronti di chi possiede da meno di 60 anni un bene pubblico al fine di ottenerne la restituzione.

Un secondo gruppo di norme detta i doveri che il giudice (i termini *gastaldius* e *iudex* vengono adoperati come assolutamente equivalenti)²⁰ è chiamato ad assolvere. Da Roth cap. 25, dettato in materia di denegata giustizia, si ricava il principio generale secondo il quale ogni giudice ha il dovere precipuo di *servare veritatem aut iustitiam*²¹. Un altro obbligo vincolante per il giudice è quello di decidere le liti celermente: lo si ricava da Roth. cap. 150 in tema di distruzione di un mulino. Se il giudice, interpellato dal danneggiato, ritarda nel deliberare su tale causa, è passibile di una sanzione di 20 solidi. A norma di Roth. cap. 210 il gastaldo è punito se si oppone alla legittima richiesta da parte del padrone, degli amici o dei servi di restituire l'aldia (o la serva) che sia stata rapita e portata alla corte del re, così come nel caso (Roth. cap. 271) in cui, alla reiterata richiesta da parte del padrone, ritardi a restituire lo schiavo rifugiatosi alla corte del re. Anche Liutprando, col cap. 25, dispone che se lo sculdascio trascura di rendere giustizia entro quattro giorni, paghi la composizione di 12 solidi. Sulla stessa linea sono i successivi capitoli 26, 27 e 28 di Liutprando. Al cap. 85 Liutprando fissa le pene per giudici, sculdasci, saltari o decani che trascurano di ricercare e scovare indovini e indovine. Ancora più esplicito sul punto è il cap. 1 di Ratchis a norma del quale «ciascun giudice debba quotidianamente sedere in tribunale nella sua città e non si dedichi ai propri interessi o ad altra vanità del secolo,

²⁰ *Iudex*, già presente in alcuni capitoli di Rotari, è termine che trova più larga diffusione nel corso dell'VIII secolo, laddove per *iudices* si intendono tutti i duchi e i gastaldi «unificati dal punto di vista della funzione fondamentale da essi esercitata in tempo di pace, e cioè quella giudiziaria come rappresentanti del re» (S. GASPARRI, *I duchi longobardi*, Roma 1978, II, 28). «Nelle fonti normative il termine conserva un carattere ambiguo, venendo a indicare anche funzionari minori; nel suo senso più ristretto *dux* designa il duca o il gastaldo con poteri ducali che ha compiti di mantenere l'ordine e di amministrare la giustizia entro la propria *civitas* o *iudicaria* e di guidare gli arimanni del suo distretto in caso di guerra. Le leggi dell'VIII secolo tendono a garantire il controllo assoluto del re su queste cariche e al contempo il massimo rispetto per l'autorità dello *iudex* da parte dei suoi sottoposti» (C. AZZARA – S. GASPARRI (a cura di), *Le leggi dei Longobardi, Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Roma, Viella, 2005, p. 117 nota 31).

²¹ F. SINATTI D'AMICO, *Le prove giudiziarie nel Diritto Longobardo*, Milano, Giuffrè, 1968, p. 40.

ma segga di persona e garantisca la giustizia a tutti, così da non accettare premi da nessun uomo, come ci hanno promesso per iscritto; colui che giudica diversamente perda il suo ufficio di giudice. Ma se in futuro qualche giudice trascurerà di amministrare la giustizia ad un suo arimanno, ricco o povero, o a qualsiasi altro uomo, (stabiliamo che) debba perdere la sua carica e pagare come composizione il suo guidrigildo al palazzo del re e (che) debba una composizione a colui, nei cui confronti ha trascurato di amministrare la giustizia»²².

In altri casi la legge fissa la pena che il giudice deve applicare. Roth. cap. 244 prescrive a quale pena il giudice deve punire chi esce o entra clandestinamente in un castello o in una città scalandone le mura. Roth. cap.260: obbliga chi trova dell'oro o altri oggetti per strada a dichiararlo al giudice, in mancanza incorre nella condanna a restituire nove volte tanto. Roth. cap.376 stabilisce la pena in caso di uccisione di un'aldia o di una serva altrui come se fosse una strega. Altre norme prescrivono obblighi di fare e di non fare a carico del giudice. Roth. cap. 264 disciplina cosa deve fare il giudice che cattura un servo che fugge fuori della provincia. Roth. cap. 343 stabilisce gli obblighi di colui che trova del bestiame a far danno. Roth. cap. 368 obbliga il giudice, prima del duello, a perquisire un campione onde accertare che non abbia addosso erbe malefiche. Liutp. cap. 59 punisce il gastaldo (o l'attore) che osa donare un bene della corte regia che amministra senza ordine del re. I capp. 9, 10, 11 e 14 di Ratchis contengono importanti norme di comportamento a carico dei giudici. Il cap. 9 punisce con la condanna a morte e con la confisca dei beni il giudice che invia propri messi a Roma o a Ravenna, presso i Franchi, i Bavari, gli Alamanni, i Reti o gli Avari senza ordine del re. È singolare qui notare che siano messi sullo stesso piano delle nazioni straniere anche i ducati di Spoleto e di Benevento. Il cap. 10 di Ratchis punisce invece le sedizioni promosse contro il proprio giudice, prevedendo però la possibilità di ricorrere direttamente al re in caso di violenza subita da parte di un giudice. Il cap. 11 punisce colui che osa promuovere o trattare una causa altrui, sia pure nell'interesse di una vedova, di un orfano o di una persona incapace, senza previa autorizzazione del re o del giudice. Il cap. 14 disciplina i reciproci rapporti tra gasindi (posti sotto la protezione del re) e i giudici. Astolfo al cap. 4 prevede la pena del pagamento del proprio guidrigildo e della perdita della carica per il giudice che fa commercio con un romano senza ordine del re. Altre pene sono stabilite nei capp. 8 e 9, sempre in Astolfo, per i giudici che trascurano i loro doveri o commettono illeciti.

Un terzo gruppo di norme disciplina l'attività in senso lato di volontaria giurisdizione: Roth. 176 demanda al giudice l'accertamento della lebbra che ha colpito un uomo e le conseguenze che ne derivano. Liutprando al cap. 74 prevede l'intervento del giudice in caso di divisione dei beni ereditari in presenza di un

²² La traduzione del testo è di AZZARA, in *Le leggi dei Longobardi*, cit., p. 261.

minore; al cap. 75 disciplina il caso di una causa promossa nei confronti di un bambino sotto l'età legale.

Nel quarto gruppo, sono quindi regolate le attività prettamente amministrative:

Roth. cap. 375: obbliga il gastaldo (o un qualsiasi attore), preposto alla gestione delle corti regie o che abbia cose regie da amministrare, ad acquisire al patrimonio del re una donazione che riceve, salvo che gli venga attribuita per benevolenza dello stesso re. Liutp. cap. 80 prescrive al giudice la costruzione di carceri ipogee per punire i ladri.

Infine, un quinto gruppo di norme disciplina le funzioni militari dei giudici: Liutp. cap.83 raccomanda a tutti i giudici, in caso di guerra, di esentare dal servizio militare solo i Longobardi più poveri (che non hanno né case né terre)²³ obbligandoli però a prestare corvée per 3 giorni lavorativi la settimana.

Astolfo, coi cap. 2 e 3, detta norme dirette ad assicurare l'efficienza e la capacità bellica dell'esercito collegando l'armamento obbligatorio dei singoli guerrieri alle ricchezze personali detenute da ciascuno di essi (case massericie, iugeri di terreno o anche disponibilità monetaria), ma punisce (cap. 7) i giudici, gli sculdasci e gli attori che esentano dall'esercito uomini potenti, rimandandoli a casa.

Da questa breve rassegna emerge la complessità delle funzioni attribuite a gastaldo il cui ufficio non poteva essere limitato all'amministrazione del fisco (regio o ducale). Ne consegue l'erroneità di quella tesi riduttiva che la vuole limitata a quest'ultima.

²³ Nell'VIII secolo con la fine delle guerre e con un lungo periodo di pace sociale, si verifica il fenomeno della progressiva proletarizzazione degli arimanni incapaci di adattarsi alle sedentarizzazione, alla coltivazione della terra o allo svolgimento di altre attività economiche. J. JARNUT, *Storia dei Longobardi*, Torino, Einaudi, Torino, 2002, pp. 98-99.